

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>Comitato pareri</i>	» 4
<i>Comitato per l'indagine conoscitiva sui problemi della spesa e della contabilità pubblica</i>	» 7
DIFESA (VII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 7
<i>In sede referente</i>	» 9
COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI URBANI:	
<i>Indagine conoscitiva sulla situazione delle locazioni in Italia</i>	» 10
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO-LUGLIO 1964	
<i>.</i>	» 10
CONVOCAZIONI	
<i>.</i>	» 10
RELAZIONI PRESENTATE	
<i>.</i>	» 17

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 17 GIUGNO 1969, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente BUCALOSSÌ.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Dell'Andro.

Disegno e Proposte di legge:

« Modificazioni al codice di procedura penale sul diritto di difesa » (238);

Riz ed altri: « Modifiche degli articoli 225 e 232 del codice di procedura penale » (228);

Alessi: « Modificazioni e integrazioni agli articoli 304, 390, 398 e 506 del codice di procedura penale relativo all'avviso di procedimento e alla nomina del difensore » (243).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno e delle proposte di legge nonché dei vari emendamenti presentati ai singoli articoli dai deputati Sabadini e Benedetti; Cacciatore e Granzotto; Pennacchini, Riz; Alessi e Vassalli.

A seguito della discussione, cui partecipano il relatore Vassalli, i deputati Cacciatore, Bozzi, Riz, Pennacchini, Musotto, Cavaliere, Lospinoso Severini, nonché il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Dell'Andro, la Commissione approva i tre provvedimenti in un testo unificato che risulta così formulato:

ART. 1.

L'articolo 78 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

(Assunzione della qualità di imputato).

« Assume la qualità di imputato chi, anche senza ordine della autorità giudiziaria, è posto in stato di arresto a disposizione di questa, ovvero colui al quale in un atto qualsiasi del procedimento viene attribuito il reato.

Fuori dei casi preveduti dalla disposizione precedente, quando si deve compiere un atto

processuale rispetto al quale la legge riconosce un determinato diritto all'imputato si considera tale chi nel rapporto, nel referto, nella denuncia, nella querela, nella richiesta o nell'istanza è indicato come reo e chi risulta, in qualsiasi fase del procedimento, compresa la fase delle indagini di polizia giudiziaria, indiziato di reità.

L'autorità giudiziaria o l'ufficiale di polizia giudiziaria, prima che abbia inizio l'interrogatorio, in qualsiasi fase del procedimento, deve avvertire l'imputato, dandone atto nel verbale, che egli ha la facoltà di non rispondere, salvo quanto dispone l'articolo 366, primo comma, ma che, se anche non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 134 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Costituisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica e per tutti i dipendenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia ».

ART. 3.

L'articolo 225 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

(Sommarie informazioni).

« Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando vi è urgenza di raccogliere le prove del reato, possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonché a sommario interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione o confronto. Nel corso di dette indagini si osservano le norme sulla istruzione formale, senza deferire il giuramento, salvo che la legge disponga altrimenti.

All'interrogatorio del fermato o dell'arrestato deve tuttavia provvedere soltanto il procuratore della Repubblica o il pretore. Parimenti il procuratore della Repubblica o il pretore provvede alle ricognizioni di persone ed ai confronti quando a questi atti partecipi il fermato o l'arrestato.

L'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia; altrimenti deve chiedere al pubblico ministero la nomina di un difensore d'ufficio.

Il difensore ha diritto di assistere alle ricognizioni, fermo restando per le perquisizioni quanto stabilito dall'articolo precedente.

L'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a dare avviso al difensore, nelle forme di cui all'articolo 304-ter, primo comma, del compimento degli atti cui questi ha diritto di assistere.

Al deposito degli atti stessi, nonché dei processi verbali di interrogatorio, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali ai sensi dell'articolo 304-quater, provvedono il pubblico ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'articolo 227 ».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 231 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il pretore, quando si tratta di reati attribuiti alla sua competenza, prima di emettere il decreto di citazione a giudizio o di provvedere al giudizio direttissimo o per decreto, ordina o compie gli atti di polizia giudiziaria e d'istruzione sommaria che reputa necessari, osservate in ogni caso le disposizioni degli articoli 224, 225 e 390 ».

ART. 5.

L'articolo 232 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

(Atti di polizia giudiziaria del procuratore della Repubblica).

« Il procuratore della Repubblica prima di richiedere l'istruzione formale o di iniziare l'istruzione sommaria può procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente ovvero per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, osservate in ogni caso le disposizioni degli articoli 224, 225 e 390 ».

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 238, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi è fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone gravemente indiziate di reato per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura. Gli uffi-

ciali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti, dopo i quali debbono far tradurre i fermati immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento ».

Il quarto comma dell'articolo 238, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato al più tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della comunicazione. Del decreto di convalida è data comunicazione all'interessato ».

ART. 7.

Dopo l'articolo 249 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

ART. 249-bis.

(Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari).

« Nei casi di arresto in flagranza o di fermo di indiziati di reato gli organi di polizia giudiziaria, con il consenso della persona arrestata o fermata devono, senza ritardo, dare notizia ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo ».

ART. 8.

L'articolo 304 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

*(Avviso di procedimento.
Nomina del difensore).*

« Sin dal primo atto di istruzione, il giudice istruttore, è obbligato a comunicare, a coloro che vi possono avere interesse come parti private, avviso di procedimento, con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore.

L'avviso di procedimento, nel corso della istruzione, deve essere comunicato anche a tutti coloro che possono assumere la qualità di parti private se per gli atti da compiere la legge riconosce alle medesime un determinato diritto.

Qualora nel corso di un interrogatorio di persona non imputata, che non abbia nomi-

nato un proprio difensore, emergano indizi di reità a carico dell'interrogato, il giudice lo avverte, dandone atto nel verbale, che da quel momento ogni parola da lui detta può essere utilizzata contro di lui, rinnovandogli l'invito a scegliere un difensore di fiducia. Rinvia quindi l'interrogatorio ad altra seduta, nella quale nomina un difensore di ufficio nel caso che l'interessato non vi abbia provveduto. Le dichiarazioni da quest'ultimo precedentemente rese in assenza del difensore non possono, comunque, essere utilizzate.

Il difensore, nominato ai sensi dei precedenti commi, esercita le facoltà riconosciute al difensore delle parti private in relazione agli atti da compiere.

Il giudice nel primo atto del procedimento in cui è presente l'imputato, lo invita a scegliere un difensore o glielo nomina d'ufficio se l'imputato non lo sceglie; lo invita, altresì, qualora non sia detenuto o internato, a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 171 ».

ART. 9.

L'articolo 390 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

(Avviso di procedimento - Nomina del difensore).

« Per l'avviso di procedimento e la nomina del difensore dell'imputato nei procedimenti con istruzione sommaria, si osservano le disposizioni stabilite per l'istruzione formale, sin dagli atti dell'istruzione preliminare previsti dall'articolo 232 ».

La Commissione, quindi, approva il nuovo titolo del testo unificato: « Modificazioni al codice di procedura penale in merito alle indagini preliminari, al diritto di difesa, all'avviso di procedimento ed alla nomina del difensore » e dà mandato al relatore Vassalli di predisporre la relazione per l'Assemblea.

Il deputato Guidi, a nome dei commissari del gruppo comunista, si riserva di presentare relazione di minoranza.

Il Presidente chiama a far parte del Comitato dei nove i seguenti deputati: Bucalossi (Presidente), Vassalli (Relatore), Pennacchini, Guidi, Sabbadini, Cacciatore, Bozzi, Marchetti, Riz.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,25.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

Comitato pareri.

MARTEDÌ 17 GIUGNO 1969, ORE 16,15. — *Presidenza del Presidente FABBRI.* — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato per il tesoro Sarti e per la difesa Guadalupi.

Disegno di legge:

Concessione di contributi straordinari ai comuni di Trento, Trieste, Gorizia, Bolzano e Vittorio Veneto, per la ricorrenza del cinquantesimo anniversario della Vittoria (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (1114) (*Parere alla II Commissione, competente in sede legislativa*).

Il sottosegretario Sarti, aderendo ad una richiesta in tal senso rivoltagli dalla Commissione nel corso della precedente seduta, comunica i dati relativi alla gestione e alle correnti disponibilità esistenti sul fondo acquisto buoni del tesoro novennali, dai quali risultano adeguati accantonamenti per il finanziamento della maggiore spesa implicata dal disegno di legge in esame; quanto alla possibilità di riferire l'acquisizione delle maggiori entrate alla competenza dell'esercizio finanziario in corso (anziché dell'anno finanziario 1968), il sottosegretario, pur auspicando una sollecita definizione legislativa del progetto di legge, dichiara di rimettersi alla Commissione.

Dopo interventi del deputato Santoni e del Presidente Fabbri, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che il secondo comma dell'articolo 3 del disegno di legge risulti convenientemente modificato ed aggiornato, ivi prevedendosi l'acquisizione delle disponibilità del Fondo ammortamento buoni del tesoro, fino alla concorrenza di lire 3.700 milioni, all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1969 (anziché per l'esercizio finanziario 1968, come previsto nella formulazione originaria del testo del disegno di legge, poiché tale esercizio risulta ormai scaduto e le relative contabilità debbono ritenersi chiuse, sicché non possono consentire alcuna operazione in entrata o in uscita).

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo per una nuova proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 14 novembre 1966 (*Approvato dal Senato*) (1495) (*Parere alla III Commissione*).

Su proposta del relatore Ciccardini, la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole.

Il deputato Raucci ricorda le reiterate sollecitazioni rivolte dalla sua parte per un dibattito col Ministro del bilancio e della programmazione economica sulle prospettive della industria saccarifera italiana in relazione agli impegni assunti dal nostro paese in sede di Comunità economica europea.

Disegno di legge:

Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1508) (*Parere alla VII e X Commissione*).

Il Presidente Fabbri, che sostituisce il relatore Di Lisa, ricorda il precedente esame dedicato al disegno di legge e l'invito rivolto al Governo di reperire una più idonea indicazione di copertura, a fronte della maggiore spesa dal provvedimento implicata. Da quindi lettura di una lettera del Presidente delle Commissioni riunite Difesa e Trasporti con la quale si ribadisce la congruità della indicazione di copertura prospettata dall'articolo 5 del disegno di legge, sulla base della considerazione che la proposta riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1135 del bilancio della Marina mercantile è stata attentamente considerata dalle competenti amministrazioni interessate, sicché si è ritenuto di poter operare tale riduzione « rinunciando, non già alla costruzione di mezzi nautici (il cui costo unitario si aggira sui 100 milioni), ma all'acquisto degli accessori non immediatamente indispensabili per la piena efficienza delle unità e differendo l'attuazione del piano di finanziamento delle infrastrutture a terra ».

Il sottosegretario Guadalupi esprime consenso con le argomentazioni contenute nella lettera del Presidente delle competenti Commissioni di merito, invitando la Commissione a definire sollecitamente e in modo positivo il proprio parere in ordine alla iniziativa legislativa in esame, fornendo ampie e dettagliate assicurazioni circa la congruità della indicazione di copertura prospettata dal disegno di legge.

Dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati De Laurentiis, Ciccardini e Raucci, i quali tutti confermano il contrario avviso sulla indicazione di copertura formulata a riduzione di stanziamenti di capitoli di bilancio destinati a spese per l'acquisto di beni e servizi in favore di voci di spesa per il personale, la Commissione ritiene di non poter esprimere, allo stato, parere favorevole sul disegno di legge, non risultando possibile

ridurre i non considerevoli stanziamenti di bilancio destinati al finanziamento di spese per l'acquisto di mezzi nautici, in dotazione alle capitanerie di porto.

La Commissione si riserva, peraltro, di riprendere in esame il provvedimento, sulla base di una diversa e più adeguata indicazione di copertura finanziaria che, al riguardo, dovesse essere fornita dal Governo.

Disegno di legge:

Rivalutazione dei compensi per alloggi forniti dai comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza (1513) (Parere alla VII Commissione).

In assenza del relatore Di Lisa, la Commissione delibera di rinviare l'esame del disegno di legge.

Proposte di legge:

Santi ed altri: Inquadramento tra il personale non di ruolo del Ministero delle finanze del personale copista delle conservatorie dei registri immobiliari (1034);

Querci e Vassalli: Modifiche alle norme sul servizio ipotecario e sul personale delle conservatorie dei registri immobiliari (1075) (Parere alla I Commissione).

Il sottosegretario Sarti, riferendo una richiesta in tal senso prospettata dal Ministero delle finanze, chiede alla Commissione di voler brevemente soprassedere all'esame delle due proposte di legge, al fine di consentire al predetto dicastero di acquisire dati e chiarimenti circa la portata finanziaria dei due provvedimenti e, in particolare, circa la misura della maggiore spesa implicata dall'inquadramento nel personale non di ruolo del Ministero delle finanze del personale assunto per i servizi di copiatura.

Il deputato Raucci si dichiara contrario alla richiesta di rinvio, prospettando alla Commissione l'urgenza di una definizione legislativa dei due progetti di legge prima della prossima sospensione dei lavori della Camera. Quanto alle implicazioni finanziarie, riferisce che, secondo dati acquisiti presso le competenti amministrazioni interessate, risulta che l'aumento del gettito erariale derivante dall'acquisizione dei diritti di scritturato potrà ampiamente coprire la maggiore spesa implicata dalle due proposte di legge; suggerisce, pertanto, alla Commissione di manifestare consenso con le due iniziative legislative in esame, a condizione che la maggiore spesa implicata dall'inquadramento nel personale fuori ruolo del Ministero delle finanze di copisti delle conservatorie dei registri im-

mobiliari risulti contenuta entro i limiti della maggiore entrata acquisibile dalla prevista devoluzione per intero all'erario dei diritti di strutturato, come previsto dal combinato disposto degli articoli 2 e 21 rispettivamente delle proposte di legge nn. 1034 e 1075.

Dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati Giordano e Cesaroni, il sottosegretario Sarti, nonché il Presidente Fabbri, la Commissione, in mancanza di dati circa la misura della maggiore spesa dal provvedimento implicata e conseguentemente della maggiore entrata acquisibile, ritiene di non poter esprimere, allo stato, parere favorevole.

La Commissione si riserva, peraltro, di riprendere tempestivamente in esame le due proposte di legge, non appena risulteranno acquisiti i necessari dati e chiarimenti circa le conseguenze finanziarie dai due provvedimenti implicati.

I deputati del gruppo comunista, dichiarando non motivata la deliberazione adottata dalla Commissione, abbandonano la seduta in segno di protesta.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

Almirante ed altri: Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, ex combattenti ed assimilati (166);

Amadei Giuseppe e Palmiotti: Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, ex combattenti ed assimilati (301);

Amadei Giuseppe e Palmiotti: Disposizioni in favore del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato, in possesso della qualifica di ex combattente ed equiparata (302);

Evangelisti: Norme a favore del personale civile di ruolo dello Stato ex combattente ed assimilato (394);

Tozzi Condivi: Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati (412);

Caradonna: Benefici a favore dei mutilati, invalidi, combattenti, orfani e vedove di caduti di guerra e categorie assimilate (425);

Palmitessa: Benefici a favore del personale civile dello Stato e degli altri enti pubblici ex combattente o assimilato (603);

Protti: Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, degli enti ed istituti di diritto pubblico e delle aziende pubbliche e private, ex combattenti e categorie assimilate (813);

Lenoci ed altri: Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, degli enti ed istituti di diritto pubblico e delle aziende pubbliche e private, ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate (879);

Roberti ed altri: Estensione dei benefici combattentistici in favore del personale dipendente da enti pubblici diversi dallo Stato (907);

Canestrari ed altri: Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (957);

Spadola: Concorso speciale per titoli a direttore didattico e preside riservato agli insegnanti elementari ed ai professori di ruolo ex combattenti ed assimilati (978);

Ianniello: Autorizzazione a bandire concorso per titoli a posti di direttore didattico in prova riservato agli insegnanti ex combattenti già incaricati di direzione didattica (1055);

Cottoni: Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (1056);

Foderaro: Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, degli enti di diritto pubblico e degli enti locali ex combattenti, partigiani combattenti e categorie assimilate (1123);

Darida: Provvedimenti a favore dei mutilati, invalidi combattenti, orfani e vedove di caduti di guerra e categorie assimilate (1170);

de' Cocci e Ciccardini: Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici, ex combattenti e assimilati, mutilati di guerra o per servizio, vedove ed orfani di guerra o per servizio (1192);

Patrini ed altri: Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, degli enti locali e di altri enti, ex combattenti ed assimilati (1197);

Amodio: Benefici ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici, mutilati ed invalidi di guerra, ex combattenti ed assimilati (1262);

Luzzatto ed altri: Provvedimenti in favore degli ex combattenti, partigiani, mutilati o invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra dipendenti dello Stato o enti equiparati (1271);

Fregonese ed altri: Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici ex combattenti ed assimilati (1281) (*Parere alla I Commissione*).

Dopo un breve intervento del deputato Tozzi Condivi, la Commissione delibera di rinviare l'esame delle proposte di legge nel testo unificato, quale trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 11 giugno 1969, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal Presidente Fabbri, il quale si è riservato di acquisire, anche in collaborazione con le competenti amministrazioni interessate, ulteriori dati e chiarimenti circa le implicazioni finanziarie connesse con l'attuazione delle provvidenze previste dal provvedimento in esame.

Disegno di legge:

Perequazione del trattamento economico del personale dipendente da imprese appaltatrici di opere e di servizi ferroviari al trattamento del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1529) (*Parere alla X Commissione, competente in sede legislativa*).

Su proposta del Presidente Fabbri, che sostituisce il relatore Miroglio, e dopo un intervento del sottosegretario Sarti, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, suggerendo peraltro taluni perfezionamenti a carattere formale nella formulazione del primo comma dell'articolo 4 del disegno di legge.

Disegno di legge:

Disposizioni per la concessione di sussidi integrativi di esercizio a favore della ferrovia Domodossola-confini svizzero, in deroga all'articolo 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 (1530) (*Parere alla X Commissione, competente in sede legislativa*).

Su proposta del Presidente Fabbri, che sostituisce il relatore Miroglio, e dopo interventi del deputato Giordano (favorevole) e del sottosegretario Sarti (il quale assicura che la modesta maggiore spesa conseguente dall'attuazione delle provvidenze disposte dal disegno di legge potrà risultare fronteggiabile a carico di normali stanziamenti predisposti sui competenti capitoli di bilancio), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Proposta di legge:

Zappa: Norme per la prevenzione e la tutela dell'incolumità fisica del personale addetto al maneggio o al trasporto di danaro e valori (904) (*Parere alla II Commissione*).

Dopo illustrazione del relatore Ciccardini e dopo che il sottosegretario Sarti ha riferito il contrario avviso del Tesoro, la Commissione delibera di esprimere parere contrario, poiché la proposta di legge — facendo obbligo anche agli uffici postali di adottare determinate misure di prevenzione e tutela — implica certamente nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi, a fronte del quale non risulta formulata alcuna indicazione di copertura.

La Commissione delibera, quindi, di rinviare ad altra seduta l'esame delle proposte di legge nn. 453, 995, 1003, 419, 613, 974, 979, 1021, 1348, 1491 e 673.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,15.

**Comitato per l'indagine conoscitiva
sui problemi della spesa
e della contabilità pubblica.**

MARTEDÌ 17 GIUGNO 1969, ORE 17,15. — *Presidenza del Presidente FABBRI.*

Il Comitato, proseguendo nella indagine conoscitiva sui problemi della spesa e della contabilità pubblica, procede all'audizione del dottor Alessandro Pistella, direttore generale dei miglioramenti fondiari e all'audizione del professor Vitantonio Pizzigallo, direttore generale per l'economia montana e per le foreste. Il dottor Pistella svolge una ampia illustrazione sulla base del questionario formulato dal Comitato d'indagine e con riferimento alla specifica competenza amministrativa della direzione generale dei miglioramenti fondiari; il professor Pizzigallo si riferisce per parte sua alla esperienza ed ai problemi della direzione generale per l'economia montana e per le foreste e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali. Intervengono ponendo ulteriori quesiti, cui successivamente rispondono il dottor Pistella e il professor Pizzigallo, i deputati Colajanni, Ciccardini, Compagna e il Presidente Fabbri.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,15.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MARTEDÌ 17 GIUGNO 1969, ORE 17. — *Presidenza del Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi.*

Proposta di legge:

Buffone: Modifica alla legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, riguardo ai tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria ed artiglieria, ai capitani di fregata del ruolo normale, ai tenenti colonnelli e colonnelli del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica e ai tenenti colonnelli e maggiori della Guardia di finanza (34).

Il relatore De Meo illustra favorevolmente il nuovo testo del provvedimento e conclude proponendo alla Commissione di approvarlo.

Il deputato Fasoli dichiara che i deputati del gruppo comunista si asterranno dalle votazioni.

Il sottosegretario Guadalupi raccomanda l'approvazione del provvedimento.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli che approva nella seguente nuova formulazione:

ART. 1.

Il numero delle promozioni annuali a colonnello dei ruoli normali delle armi, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è fissato per ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 in 56 per la fanteria, 5 per la cavalleria e 32 per l'artiglieria. Le promozioni annuali che risultano eccedenti al numero stabilito per ciascun ruolo normale delle armi dalla suindicata tabella n. 1 sono disposte con decorrenza dal 1° gennaio dei suddetti anni.

Il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 è fissato in 167 per il ruolo normale dell'arma di fanteria, 11 per quello di cavalleria, 65 per quello di artiglieria.

Le eccedenze organiche nel grado di colonnello derivanti dall'applicazione della presente legge sono riassorbite, a decorrere dal 1° gennaio 1973, mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

In deroga a quanto stabilito alla colonna 6 dei quadri III (Ruolo normale dell'arma di fanteria), IV (Ruolo normale dell'arma di cavalleria), V (Ruolo normale dell'arma di artiglieria), della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, il numero dei colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1970, 1971 e 1972 è determinato sulla base di 1/5 del numero degli stessi colonnelli non ancora valutati, diminuito delle eccedenze verificatesi per effetto delle promozioni di cui al precedente primo comma.

ART. 2.

Il numero delle promozioni annuali dei capitani di fregata del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, stabilito dalla tabella n. 2

annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è elevato da 20 a 25 unità in ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972. Le cinque promozioni annue in aumento sono disposte in eccedenza all'organico dei capitani di vascello e con decorrenza dal 1° gennaio dei suddetti anni. Il numero dei capitani di fregata non ancora valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 è stabilito in 38 unità. Le eccedenze organiche nel grado di capitano di vascello derivanti dall'applicazione della presente legge sono riassorbite a decorrere dal 1° gennaio 1973 mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate nella lettera *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

In deroga a quanto stabilito dalla colonna 6, quadro I (Ruolo normale del Corpo di stato maggiore) della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, il numero dei capitani di vascello, non ancora valutati, da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1970, 1971 e 1972 è determinato sulla base di un quinto del numero degli stessi capitani di vascello non ancora valutati, diminuito delle eccedenze verificatesi per effetto delle promozioni di cui al primo comma del precedente articolo.

ART. 3.

Ai fini dell'applicazione per l'anno 1969 degli articoli 1 e 2 della presente legge, si procede per ciascun ruolo alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento comprendente un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento per ciascun ruolo. In tale quadro sono iscritti i tenenti colonnelli e i capitani di fregata che nella graduatoria di merito per il 1969, integrata mediante valutazione di un numero di ufficiali pari alla differenza tra le aliquote indicate nei citati articoli 1 e 2 e quelle stabilite al 31 ottobre 1968, seguono i parigrado iscritti nel quadro ordinario.

Le promozioni a colonnello ed a capitano di vascello da conferire nel 1969, ivi comprese quelle in aumento con decorrenza dal 1° gennaio dello stesso anno, sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario e rettificando le decorrenze delle promozioni eventualmente già conferite.

ART. 4.

Il numero delle promozioni annuali dei tenenti colonnelli e dei colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, quale risulta dalla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è aumentato per ciascuno degli anni 1969, 1970 e 1971 di cinque unità per i tenenti colonnelli e di due unità per i colonnelli.

Le promozioni in eccedenza a quelle tabellari di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono.

Per la formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1969, 1970 e 1971 il numero dei colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, da ammettere annualmente a valutazione è fissato, in deroga a quanto stabilito nella colonna 6 della tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, in un quarto dei colonnelli non ancora valutati.

Le eccedenze derivanti dalle promozioni di cui al presente articolo sono riassorbite a decorrere dal 1° gennaio 1972 mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate alla lettera *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Ai fini dell'applicazione per l'anno 1969 del primo comma del presente articolo, si procede alla formazione di apposito quadro suppletivo di avanzamento comprendente un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento. In tale quadro vengono iscritti i colonnelli che, nella graduatoria di merito integrata con le valutazioni derivanti dall'aumento dell'aliquota di cui al precedente terzo comma, seguono quelli iscritti nel quadro ordinario o i tenenti colonnelli giudicati idonei e non iscritti nel quadro stesso.

Le promozioni dei tenenti colonnelli o dei colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, per l'anno 1969, comprese quelle in aumento decorrenti dal 1° gennaio dello stesso anno sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario e rettificando le decorrenze delle promozioni eventualmente già conferite.

ART. 5.

Il numero delle promozioni fisse stabilite dalla legge 24 ottobre 1966, n. 887, per i tenenti colonnelli in servizio permanente

effettivo della Guardia di finanza è aumentato di sei unità per l'anno 1969 e di tre unità per ciascuno degli anni 1970 e 1971.

Le promozioni in eccedenza a quelle tabellari di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono.

Le eccedenze derivanti dalle promozioni di cui al comma precedente non sono computate ai fini della determinazione dell'aliquota di valutazione di cui all'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, estesa alla Guardia di finanza con la legge 24 ottobre 1966, n. 887.

Ai fini dell'applicazione per l'anno 1969 del primo comma del presente articolo, si procede alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento, comprendente un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento.

Per la formazione di tale quadro, la graduatoria dei tenenti colonnelli giudicati idonei e non iscritti nel quadro di avanzamento ordinario verrà integrata previa valutazione di numero sei tenenti colonnelli non ancora valutati.

Le promozioni a colonnello da conferire nel 1969, ivi comprese quelle in aumento con decorrenza dal 1° gennaio dello stesso anno, sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario e rettificando le decorrenze delle promozioni eventualmente già conferite.

L'aliquota di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1970 e 1971 sarà integrata di sei unità.

Le eccedenze organiche nel grado di colonnello derivanti dall'applicazione della presente legge sono riassorbite a decorrere dal 1° gennaio 1972, mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle di cui alle lettere *a*) e *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, estesa alla guardia di finanza con legge 24 ottobre 1966, n. 887.

ART. 6.

Fermo restando l'organico complessivo dei tenenti colonnelli e dei maggiori in servizio permanente effettivo della guardia di finanza, stabilito dalla legge 18 gennaio 1963, n. 87, e riportato nella tabella n. 1 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effet-

tivo della guardia di finanza, i singoli volumi organici dei tenenti colonnelli e dei maggiori sono rispettivamente fissati in 170 e 100.

ART. 7.

Per le iscrizioni nei quadri suppletivi di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, i provvedimenti di collocamento a disposizione, eventualmente già disposti a decorrere dal 1° gennaio 1969 nei confronti degli ufficiali interessati, sono annullati.

ART. 8.

Alla copertura dell'onere di lire 44.900.000 derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di lire 25.000.000 del capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1969 e di lire 19.900.000 del capitolo 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio finanziario.

A fronteggiare l'onere conseguente a carico dei successivi esercizi, si provvederà con adeguate riduzioni degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli richiamati nel precedente comma.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In fine di seduta il provvedimento è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Proposta di legge:

Lucifredi e Milia: Conferimento di una promozione onorifica agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati, combattenti della guerra 1914-18 (Modificata dalla IV Commissione permanente del Senato) (588-682-B).

Dopo la illustrazione favorevole del relatore e dichiarazioni altrettanto favorevoli del sottosegretario Guadalupi, la Commissione approva le modificazioni introdotte dal Senato all'articolo unico, che in fine di seduta è anche votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18.

IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 17 GIUGNO 1969, ORE 18. — *Presidenza del Presidente MATTARELLA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi.

Proposte di legge:

Durand de la Penne: Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (339);

Palmitessa: Modifica dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (850).

Il sottosegretario comunica che il Governo non è favorevole al testo redatto dal Comitato ristretto mentre lo è a quello precedentemente proposto dal relatore Fornale con una nuova formulazione dell'articolo 3. Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,15.

**COMMISSIONE SPECIALE
per l'esame dei provvedimenti concernenti
la disciplina degli immobili urbani.**

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SITUAZIONE DELLE
LOCAZIONI IN ITALIA.

(Audizione dei sindaci di Roma, Milano, Catania, Scandicci, Nettuno e Nichelino).

MARTEDÌ 17 GIUGNO 1969, ORE 17. — *Presidenza del Presidente* DEGAN. — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Amadei.

La Commissione procede all'audizione del sindaco di Roma dottor Rinaldo Santini, che è accompagnato dal professor Figà-Talamanca, dall'ingegner Jamperi, dal dottor Di Tullio e dal dottor Tomassetti; dell'assessore al comune di Milano Salvatore Cannarella, che è accompagnato dall'avvocato Samek Ludovici; del sindaco di Scandicci onorevole Orazio Barbieri; del sindaco di Nettuno signor Bruno Lazzaro e del sindaco di Nichelino signor Angelo Prato.

Gli intervenuti espongono alla Commissione una relazione sul problema delle locazioni nei rispettivi comuni e rispondono alle domande poste dal Presidente Degan e dai deputati Olmini, Calvi, Amendola Pietro, Re Giuseppina, Zucchini e Sargentini.

Al termine della seduta, su proposta del Presidente Degan, la Commissione delibera di ascoltare in una prossima seduta anche i rappresentanti delle ACLI e della ANIA che avevano avanzato una richiesta in tal senso.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,10.

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sugli eventi del giugno-luglio 1964.**

(Istituita con legge 31 marzo 1969, n. 93)

MARTEDÌ 17 GIUGNO 1969, ORE 9. — *Presidenza del Presidente* ALESSI.

La Commissione procede all'interrogatorio del teste Generale di Divisione dell'Arma dei Carabinieri, Adamo Markert.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

MARTEDÌ 17 GIUGNO 1969, ORE 16,30. — *Presidenza del Presidente* ALESSI.

La Commissione completa l'interrogatorio del teste Generale di Divisione dell'Arma dei Carabinieri Adamo Markert ed ascolta il Generale di Divisione dell'Arma dei Carabinieri, Tomaso Ciravegna.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 22.

CONVOCAZIONI

**GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI
A PROCEDERE**

Mercoledì 18 giugno, ore 17,30.

Esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Tripodi Girolamo (Doc. IV, n. 31) — Relatore: De Poli;

contro i deputati Almirante e Niccolai Giuseppe (Doc. IV, n. 42) — Relatore: Revelli;

contro il deputato Dietl (Doc. IV, n. 43) — Relatore: Bernardi;

contro il deputato Ferri Giancarlo (Doc. IV, n. 47) — Relatore: Bernardi;

contro il deputato Sinesio (Doc. IV, n. 61) — Relatore: Minasi.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

Mercoledì 18 giugno, ore 17.

Sostituzione di un deputato nel Collegio XIX (Roma).

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Mercoledì 18 giugno, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

BOZZI ed altri: Norme per il controllo del sottogoverno (118);

LUZZATTO ed altri: Norme sul procedimento di nomina a organi di aziende, istituti ed enti pubblici sottoposti a vigilanza dello Stato (222);

DI PRIMIO ed altri: Norme in materia di nomina e durata in carica degli organi di amministrazione degli Enti parastatali (304);

SULLO ed altri: Norme per facilitare l'avvicendamento negli incarichi di amministrazione degli Enti pubblici (597) — Relatore: Ballardini — (*Parere della II Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

SANTI ed altri: Inquadramento tra il personale non di ruolo del Ministero delle finanze del personale copista delle conservatorie dei registri immobiliari (1034) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

QUERCI E VASSALLI: Modifiche alle norme sul servizio ipotecario e sul personale delle conservatorie dei registri immobiliari (1075) — (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*) — Relatore: Senese.

Esame delle proposte di legge:

GULLO ed altri: Riesame delle posizioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni che furono arbitrariamente dimissionati, licenziati o comunque allontanati dal servizio e danneggiati nella carriera durante il periodo fascista (309) — (*Parere della V Commissione*);

TOZZI CONDIVI: Norme interpretative e di adeguamento delle disposizioni riguardanti il personale delle pubbliche amministrazioni licenziato o comunque allontanato dal servizio o danneggiato nella carriera durante il periodo fascista e riesame di posizioni (*Urgenza*) (474) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Bressani.

Esame delle proposte di legge costituzionale:

INGRAO ed altri: Modificazioni del primo comma dell'articolo 48, del secondo comma

dell'articolo 56 e dell'articolo 58 della Costituzione, concernenti la diminuzione dei limiti di età previsti per il diritto elettorale attivo e passivo sia per la Camera dei deputati che per il Senato della Repubblica (25);

PELLICANI: Elettorato attivo al compimento del diciottesimo anno di età, a modifica dell'articolo 48 della Costituzione (35);

FRACANZANI ed altri: Elettorato attivo al compimento del diciottesimo anno di età, a modifica dell'articolo 48 della Costituzione, ed elettorato passivo per la Camera dei deputati al compimento del ventunesimo anno di età, a modifica del secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione (1374);

— Relatore: Bosco.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledì 18 giugno, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

REALE ORONZO ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);

RUFFINI e MARTINI MARIA ELETTA: Riforma del diritto di famiglia (703);

IOTTI LEONILDE ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile, concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378);

LEPRE: Modifiche ad alcuni articoli del codice civile (670);

BRIZIOLI: Abrogazione degli articoli 559, 560, 561, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato (793);

— Relatore: Martini Maria Eletta.

Esame della proposta di legge:

ALESSI: Modifica della legge 4 gennaio 1963, n. 1, per la promozione dei magistrati d'appello (185) — Relatore: Castelli.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

RUFFINI: Integrazione della legge 25 luglio 1966, n. 570, concernente disposizioni sulla nomina a magistrato di corte di appello (478) — Relatore: Castelli — (*Parere della V Commissione*).

Sottocommissione per i pareri.

Mercoledì 18 giugno, ore 16,30.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge:

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (345);

FODERARO e CAIAZZA: Risarcimento del danno alle vittime della circolazione dei veicoli a motore (6);

BARCA ed altri: Costituzione di un fondo presso il Ministero del tesoro per il pagamento dei danni causati da persone assicurate presso imprese che si trovino in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza (652);

AMASIO ed altri: Risarcimento del danno alle vittime della circolazione dei veicoli a motore (822).

— (Parere alla XII Commissione) — Relatori: Vassalli e Castelli.

Parere sulla proposta di legge:

ZAPPA: Norme per la prevenzione e la tutela dell'incolumità fisica del personale addetto al maneggio o al trasporto di denaro e valori (904) — (Parere alla II Commissione) — Relatore: Fortuna.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e partecipazioni statali)

Mercoledì 18 giugno, ore 9,30.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SULLE COMUNICAZIONI
DEL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

INGRAO ed altri: Finanza delle regioni a statuto ordinario (Urgenza) (1342) — Relatore: Tarabini — (Parere della I, II e VI Commissione).

Parere sulle proposte di legge:

SANTI ed altri: Inquadramento tra il personale non di ruolo del Ministero delle finanze del personale copista delle conservatorie dei registri immobiliari (1034);

QUERCI e VASSALLI: Modifiche alle norme sul servizio ipotecario e sul personale delle conservatorie dei registri immobiliari (1075);
— (Parere alla I Commissione) — Relatore: Fabbri.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 18 giugno, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Modificazioni al sistema sanzionatorio in materia tributaria (1330) — (Parere alla IV Commissione) — Relatore: Napolitano Francesco.

Esame delle proposte di legge:

TOZZI CONDIVI: Concessione di un assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A ed alla lettera A-bis nn. 1 e 3 della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (564) (Urgenza);

PROTTI e SERRENTINO: Concessione di un assegno vitalizio a favore dei grandi invalidi di guerra fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A ed alla lettera A-bis nn. 1 e 3 della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (602);

LENOCI ed altri: Concessione di un assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A ed alla lettera A-bis nn. 1 e 3 della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (658);

ABELLI ed altri: Concessione di un assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A ed alla lettera A-bis nn. 1 e 3 della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (727).

— Relatore: Silvestri — (Parere della V Commissione).

Esame del disegno di legge:

Esenzioni fiscali per le forniture di beni e le prestazioni di servizi effettuati, nel territorio della Repubblica, ai comandi militari nei paesi dell'alleanza del Nord Atlantico ed ai quartieri generali militari alleati della NATO (723) — Relatore: Silvestri — (Parere della III e della V Commissione).

Esame della proposta di legge:

BRESSANI ed altri: Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali (*Urgenza*) (930) — Relatore: La Forgia — (*Parere della I, della V e della XII Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

D'ALESSIO ed altri: Vendita a trattativa privata al consorzio per il riscatto dei terreni dell'Isola Sacra di un terreno di un'area demaniale in Fiumicino-Roma (80).

DARIDA: Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del demanio statale siti in Isola Sacra di Fiumicino (1172).

— Relatore: Napolitano Francesco — (*Parere della IX Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

Senatori DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Agevolazioni fiscali in favore delle famiglie numerose (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1166) — Relatore: Curti Aurelio — (*Parere della II e della V Commissione*).

Senatori DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Disposizioni relative ai brevetti di invenzioni destinate esclusivamente ai non vedenti (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1295) — Relatore: De Ponti — (*Parere della II, della V e della XII Commissione*).

Parere sulle proposte di legge:

SANTI ed altri: Inquadramento tra il personale di ruolo del Ministero delle finanze del personale copista delle conservatorie dei registri immobiliari (*Urgenza*) (1034) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Pandolfi;

QUERCI e VASSALLI: Modifiche alle norme sul servizio ipotecario e sul personale delle conservatorie dei registri immobiliari (*Urgenza*) (1075) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Pandolfi.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

ZANIBELLI ed altri: Proroga per alcuni comuni del centro-nord delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni (1119) — Relatore: Beccaria — (*Parere della II, della V e della X Commissione*).

Esame della proposta di legge:

AZIMONTI ed altri: Modifiche alla legge 29 novembre 1965, n. 1323, riguardante norme per la sistemazione del rapporto finanziario esistente tra lo Stato e la cooperativa marinara « Garibaldi » (1393) — Relatore: Laforgia — (*Parere della V e della XIII Commissione*).

Esame della proposta di legge:

FASOLI ed altri: Concessione di un assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A ed alla lettera A-bis n. 1 e 3 della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (1341) — Relatore: Silvestri — (*Parere della V Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Mercoledì 18 giugno, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

FODERARO ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo » (49) — Relatore: Romanato — (*Parere della V Commissione*);

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Modifiche alle norme della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (255) — Relatore: Romanato;

IANNIELLO: Immissione nei ruoli della scuola primaria degli insegnanti idonei al concorso speciale bandito con ordinanza ministeriale in data 10 settembre 1966, n.8199/377, giusta legge 27 luglio 1966, n. 574 (401) — Relatore: Romanato;

CAVALIERE: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (410) — Relatore: Romanato;

MENICACCI e NICOSIA: Occupazione maestri dichiarati idonei con concorso speciale riservato (462) — Relatore: Romanato;

BIGNARDI ed altri: Interpretazione autentica della legge 2 aprile 1968, n. 456, sulla validità delle abilitazioni all'insegnamento conseguite prima dell'attuazione della legge

15 dicembre 1955, n. 1440 (513) — Relatore: Romanato;

LETTIERI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente gli insegnanti abilitati delle scuole secondarie di secondo grado (551) — Relatore: Romanato;

MITTERDORFER ed altri: Sistemazione del personale insegnante dell'istituto tecnico commerciale con l'insegnamento paritetico (italiano-tedesco) di Ortisei (Bolzano) (560) — Relatore: Romanato — (*Parere della I e della V Commissione*);

IOZZELLI: Modifica all'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente nuove norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (629) — Relatore: Romanato;

NANNINI ed altri: Norme integrative degli articoli 8 e 9 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente modifiche alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (659) — Relatore: Romanato;

BRONZUTO ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660) — Relatore: Romanato — (*Parere della V Commissione*);

ROMANATO ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733) — Relatore: Romanato — (*Parere della I e della V Commissione*);

ROMANATO ed altri: Sistemazione dei presidi idonei (734) — Relatore: Romanato;

ALESSI: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971) — Relatore: Romanato — (*Parere della V Commissione*);

BORGHI ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (1014) — Relatore: Romanato;

IANNIELLO: Norme per l'inquadramento nei ruoli organici dei professori idonei o compresi nella graduatoria di merito a posti di preside nei licei classici, nei licei scientifici e negli istituti magistrali (1052) — Relatore: Romanato — (*Parere della V Commissione*);

PISONI ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068) — Relatore: Romanato — (*Parere della V Commissione*);

RICCIO: Immissione in ruolo dei professori « fuori ruolo » (1096) — Relatore: Romanato — (*Parere della V Commissione*);

GIORDANO ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380) — Relatore: Romanato — (*Parere della V Commissione*);

TANTALO ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404) — Relatore: Romanato — (*Parere della V Commissione*);

AZIMONTI ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415) — Relatore: Romanato — (*Parere della V Commissione*);

PAVONE ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431) — Relatore: Romanato — (*Parere della V Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

SPITELLA ed altri: Ammissione degli studenti della Università di Assisi nelle università riconosciute dallo Stato e riconoscimento degli esami sostenuti (955);

BRIZIOLI e LONGO PIETRO: Passaggio alle università dello Stato degli studenti della cesata università San Paolo di Assisi (992);

MASCHIELLA e CAPONI: Riconoscimento degli esami sostenuti presso la facoltà di magistero e di lingua e letteratura straniera della Università funzionante in via di fatto in Assisi per gli anni dal 1964 al 1967-68 ai fini della prosecuzione degli studi presso facoltà analoghe delle università statali (988);

ALMIRANTE e MENICACCI: Riconoscimento degli esami sostenuti dagli studenti negli anni accademici dal 1964-65 al 1967-68 presso la Università « San Paolo » di Assisi funzionante in via di fatto (1178);

— Relatore: Abbiati — (*Parere della I Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

ZACCAGNINI ed altri: Estensione dell'applicazione delle norme previste dalla legge 28 marzo 1968, n. 359, concernente l'immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti (1475) — Relatore: Romanato;

BRONZUTO ed altri: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati

nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293) — Relatore: Romanato — (*Parere della V Commissione*).

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Mercoledì 18 giugno, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno e della proposta di legge:

Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Napoli (*Approvato dal Senato*) (1209);

LOBIANCO ed altri: Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Napoli (*Urgenza*) (666);

— Relatore: Del Duca — (*Parere della V e della X Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

CATTANEI ed altri: Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Genova (*Urgenza*) (1101) — Relatore: Del Duca — (*Parere della V e della X Commissione*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Modifica all'articolo 6 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, contenente norme per la costruzione e il funzionamento dell'Ente acquedotti siciliani (EAS), istituito con legge 19 gennaio 1942, n. 24 (440) — Relatore: Fiorot — (*Parere della I Commissione*);

Concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari per la manutenzione degli acquedotti comunali da esso gestiti e per il funzionamento dei servizi dell'Ente medesimo (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1086) — Relatore: Fiorot — (*Parere della V Commissione*).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Mercoledì 18 giugno, ore 10,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Perequazione del trattamento economico del personale dipendente da imprese appal-

tatrici di opere e di servizi ferroviari al trattamento del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1529) — Relatore: Azimonti — (*Parere della V e della XIII Commissione*);

Disposizioni per la concessione di sussidi integrativi di esercizio a favore della ferrovia Domodossola-confine svizzero, in deroga all'articolo 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 (1530) — Relatore: Squicciarini — (*Parere della V Commissione*).

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria e commercio)

Mercoledì 18 giugno, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (345-ter) — (*Parere della I, della IV, della V e della X Commissione*);

FODERARO e CAIAZZA: Risarcimento obbligatorio del danno alle vittime della circolazione dei veicoli a motore (6) — (*Parere della IV, della IX e della X Commissione*);

BARCA ed altri: Costituzione di un fondo presso il Ministero del tesoro per il pagamento dei danni causati da persone assicurate presso imprese che si trovino in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza (652) — (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*);

AMASIO ed altri: Risarcimento del danno alle vittime della circolazione dei veicoli a motore (822) — (*Parere della II, della IV, della V, della VI e della X Commissione*);

— Relatore: Longoni.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sulla proposta di legge:

BOIARDI ed altri: Limitazione alla produzione, l'importazione e la vendita di detersivi sintetici non bio-degradabili (1079) — (*Parere alla XIV Commissione*). — Relatore: Scianatico.

Esame delle proposte di legge:

LENTI ed altri: Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi e dei loro lavorati (1215);

Sisto ed altri: Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (1231).

— Relatore: Tocco — (*Parere della I, della II, della IV e della V Commissione*).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Mercoledì 18 giugno, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

Senatori DE MARZI ed altri; PREMOLI ed altri; SAMARITANI ed altri; MINNOCCI ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 424, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di assunzione degli apprendisti (*Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato*) (1037);

BASTIANELLI ed altri: Modifica alla legge 2 aprile 1968, n. 424, contenente nuove norme sulla disciplina dell'apprendistato (269);

MERENDA ed altri: Esonero degli artigiani dall'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 424 (313);

ALESSANDRINI: Esclusione delle aziende artigiane dagli obblighi risultanti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di assunzione degli apprendisti (314);

BIANCHI FORTUNATO ed altri: Norme sulla disciplina dell'apprendistato (950).

— Relatore: Mancini Vincenzo — (*Parere della XII Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori BERMANI ed altri: Abrogazione della legge 23 febbraio 1928, n. 439, riguardante la disciplina del lavoro nei panifici di notevole potenzialità con forni a regime continuo (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1440) — Relatore: Pavone — (*Parere della XII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Perequazione del trattamento economico del personale dipendente da imprese appaltatrici di opere e di servizi ferroviari al trattamento del personale dell'azienda autonoma

delle ferrovie dello Stato (1529) — (*Parere alla X Commissione*);

— Relatore: Bianchi Fortunato.

Esame delle proposte di legge:

CERAVOLO DOMENICO ed altri: Autorizzazione ai consulenti del lavoro di tenere presso di sé documenti aziendali in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale (130);

LUCCHESI ed altri: Modifica alle disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro (649) — (*Parere della IV Commissione*);

GUERRINI GIORGIO: Modifica alle disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro (928);

ARZILLI ed altri: Autorizzazione di tenere i documenti aziendali in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, presso gli studi dei consulenti di lavoro (1207) — (*Parere della IV Commissione*);

NICCOLAI GIUSEPPE ed altri: Disposizioni sulla tenuta e regolamentazione dei libri ed altri documenti di lavoro (1308) — (*Parere della IV Commissione*);

— Relatore: Tambroni.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Mercoledì 18 giugno, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

MASCOLO ed altri: Elevazione dell'indennità di profilassi antitubercolare a favore del personale addetto alle istituzioni sanitarie pubbliche e private di cui alle leggi 9 aprile 1953, n. 310, e 21 marzo 1958, n. 286 (1001) — Relatore: Bosco — (*Parere della V e della XIII Commissione*);

DE LORENZO FERRUCCIO: Indennità di rischio da radiazioni per medici (1132) — Relatore: Barberi — (*Parere della V Commissione*).

Parere sul disegno di legge:

Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (1208) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Foschi.

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia in Sicilia.**

Mercoledì 18 giugno, ore 18,30.

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sugli eventi del giugno-luglio 1964.**

Mercoledì 18 giugno, ore 9,30.

RELAZIONI PRESENTATE

IV Commissione (Giustizia):

Modificazioni al codice di procedura penale sul diritto di difesa (238);

RIZ ed altri: Modifiche agli articoli 225 e 232 del codice di procedura penale (228);

ALESSI: Modificazioni e integrazioni agli articoli 304, 390, 398 e 506 del codice di procedura penale relativo all'avviso di procedimento e alla nomina del difensore (243);

— Relatore: Vassalli.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23,30.